



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 447 DELL' 11 maggio 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dall'avv. Lucio Trovato, Componenti, e, dall'avv. Renato Pigliasco Componente ai sensi dell'art. 19 n. 5 C.G.S., con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del Procuratore Federale avv. Carlo Porceddu, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione dell' 11 maggio 2001, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 50

A) RECLAMI

Reclamo della Soc. LAZIO avverso la squalifica del campo di giuoco per **una** giornata effettiva di gara ed ammenda di L. 60.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Roma-Lazio del 29/4/01 – C.U. n. 426 del 2/5/01).

Avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. n. 426 del 2 maggio 2001, che irrogava alla Soc. Lazio le sanzioni della squalifica del campo di giuoco per una giornata effettiva di gara e dell'ammenda di lire 60.000.000, in relazione alla gara Roma-Lazio del 29 aprile 2001, ha proposto tempestivo e motivato reclamo la Società interessata, chiedendo la revoca della squalifica del campo e l'adozione della sola sanzione pecuniaria, nella misura di lire 80.000.000.

Nel gravame la Soc. Lazio lamenta l'eccessività della sanzione, rilevando che l'esposizione degli striscioni di contenuto discriminatorio aveva avuto breve durata (25/30 secondi) e che la rimozione degli stessi era stata resa possibile dall'intervento di dirigenti della Soc. Lazio, di concerto con i responsabili delle Forze dell'Ordine. La collaborazione prestata dai dirigenti avrebbe inoltre consentito la "scomposizione" delle lettere (costituite dagli stessi sostenitori della curva laziale) che componevano altra frase ingiuriosa nei confronti della Soc. Roma. La reclamante afferma inoltre di essersi comunque attivata con ogni mezzo possibile – pur trattandosi di gara disputata in campo avverso – al fine di prevenire il verificarsi di fatti comportanti responsabilità oggettiva per la Società.

Alla riunione odierna il rappresentante della reclamante ha contestato la sussistenza dei presupposti (gravità del fatto o recidiva specifica) ai quali l'art. 6 bis n. 5 del C.G.S. nella nuova formulazione ricollega l'applicazione della sanzione della squalifica del campo, oltre all'ammenda da lire 20.000.000 a lire 100.000.000.

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali ed il gravame, sentito il rappresentante della reclamante, ritiene che la delibera impugnata debba essere integralmente confermata.

Appare evidente, in contrasto con le allegazioni difensive proposte dalla Soc. Lazio anche in sede di discussione orale, che nel caso in esame si sono verificati entrambi i presupposti previsti in via alternativa dall'art. 6 bis comma 2 C.G.S. per l'adozione della squalifica del campo di giuoco. La Commissione condivide le motivazioni del primo Giudice sia in relazione alla intrinseca gravità dell'esposizione dello striscione, per il contenuto evocativo di discriminazione razziale insito nelle frasi esposte, sia in ordine alla sussistenza della recidiva specifica, in relazione ad una ammenda inflitta alla Società reclamante per comportamento della stessa natura tenuto dai suoi sostenitori in epoca successiva all'introduzione della nuova disciplina dell'art. 6 bis C.G.S.

Non ricorrono i presupposti per la concessione dell'attenuante dell'art. 6 bis comma 2 poiché gli atti ufficiali non evidenziano un fattivo comportamento della Società per la rimozione degli striscioni razzisti e della scritta offensiva. Il Giudice Sportivo, nel quantificare la sanzione, ha invece tenuto già conto della brevità della esposizione degli striscioni, come si evince dalle premesse della delibera impugnata.

La Commissione ritiene pertanto congrue le sanzioni adottate dal primo Giudice .

Per tali motivi delibera di respingere il reclamo della Soc. Lazio e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo Soc. VICENZA avverso l'ammenda L. 3.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Ousmane **DABO** (gara Lazio-Vicenza del 22/4/01 – C.U. n. 420 del 24/4/01).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara e quella dell'ammenda di lire 3.000.000 al calciatore Dabo Ousmane, tesserato per la Soc. Vicenza, per il comportamento tenuto al termine della gara Lazio-Vicenza del 22/4/01, ("perchè, subito dopo il fischio finale, manifestava in modo plateale il proprio dissenso, calciando intenzionalmente il pallone in direzione dell'Arbitro, senza colpirlo; infrazione rilevata da un Assistente") ha proposto reclamo la Soc. Vicenza, chiedendo in via principale l'annullamento della sanzione pecuniaria e, in via subordinata, la riduzione della sanzione dell'ammenda.

A sostegno del gravame, si rileva che le sanzioni comminate appaiono eccessive soprattutto con riferimento alle circostanze dedotte ed in particolar modo: la contestualità del fischio dell'arbitro, con l'azione posta in essere dal Dabo, nonché la completa assenza di un dato oggettivo di volontarietà del gesto di protesta.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali, ed in particolare dal rapporto dell'assistente dell'arbitro, risulta che dopo il triplice fischio finale del direttore di gara il calciatore Dabo Ousmane con un calcio scagliava volontariamente il pallone all'indirizzo dell'arbitro, in segno di protesta, senza colpirlo.

Tale comportamento, che certamente è stato intenzionale (come riferito del rapporto dell'assistente) costituisce condotta palesemente offensiva nei confronti dell'arbitro ed appare meritevole di sanzione aggravata con l'applicazione, oltre alla squalifica per una giornata di gara, anche dell'ammenda irrogata dal Giudice Sportivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo Soc. VICENZA avverso l'ammenda L. 3.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo all'allenatore Edoardo **Reja**; avverso l'ammenda di L. 1.500.000 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Silvano **Caltran** (gara Vicenza-Bologna del 14/4/01 – C.U. n. 410 del 17/4/01).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di lire 3.000.000 all'allenatore Edoardo Reja e l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. ed a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell'ambito federale a tutto il 23 aprile 2001 ed ammenda di L. 1.500.000 al dirigente Silvano Caltran, entrambi tesserati per la Soc. Vicenza, per il comportamento tenuto durante lo svolgimento della gara Vicenza-Bologna del 14/4/2001, hanno proposto reclamo gli stessi tesserati, chiedendo in via principale l'annullamento della sanzione pecuniaria e, in via subordinata, la riduzione della sanzione dell'ammenda.

In particolare, Edoardo Reja, "al 34° del secondo tempo, oltrepassati i limiti dell'area tecnica, urlava verso un Assistente una frase irrispettosa, accompagnandola con un gesto delle mani; perchè al 12°, 26°, 32° e 43° del secondo tempo, oltrepassati i limiti dell'area tecnica, protestava contro decisioni dell'Arbitro e di un Assistente"; Silvano Caltran "al 12° del secondo tempo, in violazione dei doveri inerenti il suo ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale, entrava sul terreno, a giuoco in svolgimento, manifestando il proprio dissenso rispetto ad una decisione degli Ufficiali di gara".

A sostegno del gravame si rileva che le sanzioni comminate appaiono eccessivamente afflittive soprattutto in considerazione sia della contestuale sanzione della squalifica, sia delle circostanze dedotte. In particolare il Reja deduce che, relativamente al primo episodio intendeva rivolgersi ad un proprio calciatore e non all'assistente dell'arbitro e che, in ogni caso, la frase incriminata sarebbe priva di contenuto offensivo; mentre relativamente agli altri episodi il proprio comportamento non avrebbe superato i limiti di una civile protesta.

Il Caltran, a sua volta, deduce di non aver posto in essere alcun comportamento sanzionabile dal momento che, nell'ambito del ruolo istituzionale ricoperto, si sarebbe limitato a richiamare i tesserati della sua Società ad un atteggiamento più ragionevole.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali, ed in particolare dal referto redatto dal quarto ufficiale, risulta che il sig. Reja al 34° del secondo tempo si alzava dalla panchina e dalla linea perimetrale del terreno di giuoco si rivolgeva all'assistente indicando con le dita negli occhi di mettersi gli occhiali, gridando "sveglia e occhio", mentre negli altri episodi del secondo tempo protestava avverso le decisioni dell'arbitro e dell'assistente al di fuori dell'area tecnica. Dal medesimo rapporto risulta che il sig. Caltran entrava sul terreno di giuoco, "a giuoco in svolgimento" protestando per una rete annullata dall'assistente.

Il comportamento del Reja è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo, in considerazione della platealità della sua condotta da valutare con particolare rigore, trattandosi dell'allenatore e della molteplicità degli episodi evidenziati dall'assistente dell'arbitro, nonché della recidiva specifica contestata.

Per quanto riguarda il Caltran, la sanzione della sola inibizione appare congrua, se si considera il ruolo ricoperto dal tesserato ma, soprattutto, l'assenza di precedenti.

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo confermando, ritenendola congrua, la sanzione inflitta al sig. Edoardo Reja e riducendo alla sola inibizione la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al sig. Silvano Caltran. Dispone la restituzione della tassa.

B) DEFERIMENTI

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Soc. LAZIO: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.;

Soc. JUVENTUS: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Lazio-Juventus del 18/3/01).

Con provvedimento del 10 aprile 2001 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare le Società Lazio e Juventus per rispondere della violazione dell'art. 6 comma 3 C.G.S. in relazione all'art. 62 n. 2 delle NOIF, conseguente ai seguenti comportamenti tenuti dai loro sostenitori prima e durante lo svolgimento della gara Lazio-Juventus del 18/3/01:

- a) i sostenitori della Lazio prima dell'inizio della gara, dalla curva sud lanciavano oggetti verso il settore dei sostenitori della Juventus;
- b) i medesimi dalla curva nord, nel corso dell'incontro, apostrofavano con urla derisorie il calciatore Davids reiteratamente e lanciavano oggetti verso i sostenitori avversari;
- c) i sostenitori della Juventus prima dell'inizio della gara dal loro settore lanciavano oggetti verso la curva sud ove si trovavano i tifosi della Lazio; nel corso dell'incontro reiteravano lancio di oggetti verso la tribuna occupata dai sostenitori della Lazio.

Contestati gli addebiti, entrambe le Società deferite facevano pervenire memoria difensiva.

La Soc. Lazio faceva preliminarmente presente che per i fatti relativi alla gara del 18 marzo u.s. era intervenuta decisione del Giudice Sportivo con C.U. n. 374 del 27 marzo 2001. I fatti oggetto di deferimento, definiti residuali rispetto a quelli sanzionati dal Giudice Sportivo, non rilevavano particolare pericolosità, trattandosi del lancio di qualche piccola bottiglia in plastica. I cori di disapprovazione al calciatore Davids erano la conseguenza di duri interventi di giuoco compiuti dal calciatore, espulso nel corso della partita. Chiedeva pertanto la Soc. Lazio l'applicazione di una sanzione minima.

La Soc. Juventus faceva presente che con decisione 6/4/2001 la Commissione Disciplinare le aveva inflitto la sanzione di lire 20.000.000 per il lancio di due bengala nel settore degli spalti occupato da sostenitori avversari. Risultando i fatti contestati dalle medesime risultanze istruttorie, non si capiva come i medesimi fatti potessero dare origine a due distinte contestazioni con il risultato di duplicare la sanzione per la medesima violazione.

Chiedeva pertanto la Società il suo proscioglimento, trattandosi di comportamenti già sanzionati, ed in subordine, attesa anche la difficoltà di mantenere il rispetto dell'ordine pubblico per le gare disputate fuori casa, il contenimento della sanzione.

All'odierna riunione è comparso il Procuratore Federale che ha concluso per la responsabilità delle incolpate ed ha chiesto l'irrogazione dell'ammenda di lire 30.000.000 per la Soc.Lazio. Quanto alla Soc. Juventus, preso atto delle richieste del suo difensore, il Procuratore Federale ha modificato il capo di incolpazione e, rilevata la continuazione tra i fatti contestati e quelli sanzionati dal Giudice Sportivo, ha chiesto l'aggravamento della precedente sanzione con l'ulteriore ammenda di lire 5.000.000.

Sono comparsi anche i difensori delle Società deferite che hanno richiamato le conclusioni delle memorie difensive ed illustrato gli argomenti a difesa.

La Commissione letti gli atti e le memorie difensive, sentite le parti ed il Procuratore Federale, osserva:

Quanto alla Soc. Lazio

I fatti oggetto della contestazione sono diversi da quelli oggetto di sanzione da parte del Giudice Sportivo, come del resto la stessa deferita riconosce, affermando che i fatti stessi “residuano rispetto alle decisioni assunte dal Giudice Sportivo”. Non vi è dunque alcun ostacolo ad esaminare in questa sede comportamenti che non sono stati oggetto di esame da parte del Giudice Sportivo, se pur commessi in occasione della stessa gara.

Tanto premesso, i comportamenti attribuiti ai sostenitori laziali e descritti nell’atto di deferimento integrano violazione dell’art. 6 comma 3 C.G.S., così come contestato. La circostanza che oggetto dei lanci fossero bottiglie di plastica non è certo sufficiente a concludere che i lanci mancassero di pericolosità; al contrario essi, effettuati verso un settore degli spalti occupato da numerose persone, devono ritenersi pericolosi per la pubblica incolumità e quindi sanzionabili ai sensi dell’art. 6 ter e quindi a maggior ragione ai sensi dell’art. 6 comma 3 che considera sanzionabili i comportamenti di generico disturbo dell’ordine pubblico, anche quando non mettono in pericolo la pubblica incolumità.

Altrettanto sono sanzionabili i cori di dileggio verso il calciatore Davids, contestati quale violazione dell’art. 6 comma 3 C.G.S. L’affermazione che i cori sarebbero iniziati a causa di duri interventi giuoco del Davids, è irrilevante e non può essere presa in considerazione, neppure in vista dell’attenuazione della pena. In ogni caso essa non trova alcuna conferma nella relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini.

Affermata pertanto la responsabilità della Soc. Lazio per il comportamento dei suoi sostenitori, sanzione equa appare quella della complessiva ammenda di lire 30.000.000.

Quanto alla Soc. Juventus

Va innanzitutto precisato che il lancio di due bengala accesi verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con l’ammenda di lire 25.000.000 con diffida, sanzione ridotta da questa Commissione a lire 20.000.000.

I fatti oggetto del presente deferimento riguardano il lancio di oggetti (bottiglie d’acqua) verso un settore degli spalti contiguo a quello occupato dai sostenitori della Soc. Juventus.

Questi episodi, essendo della medesima natura ed avvenuti nel medesimo contesto, devono considerarsi legati dal vincolo della continuazione. In relazione alla condotta complessiva sanzionabile ai sensi dell’art. 6 ter C.G.S. appare equo aggravare, a causa dei lanci oggi contestati, la precedente sanzione dell’ulteriore ammenda di lire 5.000.000.

Per questi motivi la Commissione delibera di infliggere alla Soc. Lazio l’ammenda di lire 30.000.000 ed alla Soc. Juventus l’ammenda di lire 5.000.000.

Soc. CAGLIARI: violazione art. 6 bis comma 2 C.G.S. (gara Cagliari-Sampdoria del 18/3/01).

Con provvedimento del 10 aprile 2001 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare la Soc. Cagliari per rispondere della violazione dell’art. 6 bis comma 2 del C.G.S. per avere suoi sostenitori durante l’incontro Cagliari-Sampdoria del 18/3/01 intonato cori di derisione nei confronti del calciatore David Suazo e successivamente cori diretti ad esaltare comportamenti violenti.

La Soc. Cagliari faceva pervenire memoria difensiva nella quale affermava essere fatto notorio che una piccola frangia di tifosi, circa una trentina, da tempo attuava comportamenti all’esclusivo fine di danneggiare la Società. La Soc. Cagliari aveva fatto più volte presente questa situazione alle Forze dell’Ordine alle quali aveva anche fornito i singoli nominativi degli appartenenti al gruppetto. Inoltre nella memoria si esponeva che a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa, la Società aveva convocato un

incontro con il Centro di Coordinamento di Cagliari Clubs affinché venissero invitati gli iscritti ad attuare i comportamenti ritenuti idonei ad isolare quella minima parte di tifosi che intendevano arrecare danno alla Società. Di fatto nel corso dell'incontro Cagliari-Sampdoria i tifosi corretti, "non appena resisi conto degli atti emulativi del gruppetto dei "Furiosi" avrebbero immediatamente manifestato il proprio dissenso battendo con forza le mani fino a zittire i provocatori".

A prova di questa affermazione venivano allegate 9 copie di dichiarazioni rilasciate da appartenenti a vari Cagliari Clubs con n. 231 sottoscrizioni complessive. Se ne concludeva che sul punto la relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini non era esatta, dato che il comportamento dei tifosi corretti si era verificato ad opera di un numero di tifosi largamente superiore al gruppo dei disturbatori. Infine si faceva presente che il quarto ufficiale di gara nulla aveva segnalato nel suo rapporto.

Chiedeva pertanto la Soc. Cagliari il suo proscioglimento dal capo di incolpazione.

All'odierna riunione è comparso il Procuratore Federale il quale ha concluso per la responsabilità dell'incolpata l'irrogazione di un'ammenda di lire 20.000.000

E' comparso anche il difensore della Società deferita che ha illustrato e richiamato le conclusioni della memoria difensiva.

La Commissione, letti gli atti e sentite le parti, osserva che la Società deferita non contesta la valenza di discriminazione razziale dei cori indirizzati dai suoi sostenitori all'indirizzo del calciatore Suazo.

Tale comportamento vale ad integrare la violazione dell'art. 6 bis comma 2 C.G.S. ed a nulla rileva che autori dei cori siano un gruppetto di tifosi da tempo in guerra con la Società e da questa denunciati alle Forze dell'Ordine.

Queste circostanze, peraltro non dimostrate, non possono essere prese in considerazione perché non previste dall'art. 6 bis né ai fini dell'esclusione della sanzione né ai fini della sua attenuazione.

L'affermazione che i cori di diletto sarebbero stati coperti da espressioni di correttezza di un numero maggiore di spettatori non trova conferma nel rapporto del collaboratore dell'Ufficio Indagini. Quest'ultimo attribuisce i cori genericamente ai "tifosi del Cagliari" avvalorando la supposizione che ad essi parteciparono un numero di persone alquanto superiori alla trentina di ultras indicati dal difensore della Società. Inoltre il collaboratore dell'Ufficio Indagini ha escluso espressamente qualsiasi reazione da parte dei "tifosi corretti".

A fronte delle chiare risultanze della relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini, fonte privilegiata di prova, non possono essere prese in considerazione le dichiarazioni, prodotte dalla Soc. Cagliari, di suoi sostenitori che affermano di avere manifestato il loro dissenso ai cori razziali battendo con forza le mani.

Per questi motivi la Commissione, affermata la responsabilità della Soc. Cagliari, delibera a suo carico l'irrogazione dell'ammenda di lire 20.000.000.

Soc. LAZIO: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. e 6 bis comma 2 C.G.S. (gara Bologna-Lazio dell'11/3/01).

Con provvedimento del 5 aprile 2001 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Lazio per rispondere della violazione dell'art. 6 comma 3 del C.G.S. in relazione all'art. 62 n. 2 delle NOIF e dell'art. 6 bis comma 2 C.G.S. per avere suoi sostenitori, nel corso della gara Bologna-Lazio dell'11/3/2001, lanciato due fumogeni in campo e tre fumogeni nella curva occupata dai sostenitori del Bologna e per avere suoi sostenitori urlato "buu" all'indirizzo del calciatore di colore del Bologna, Francisco Lima.

A seguito della contestazione la Soc. Lazio ha fatto pervenire memoria difensiva nella quale afferma che i cori di dileggio del calciatore di colore del Bologna non sono sanzionabili perché coperti dai fischi di disapprovazione del restante pubblico dello stadio. Non vale, secondo la Soc. Lazio, ad escludere l'applicazione dell'esimente prevista dall'art. 6 bis n. 2 C.G.S. la circostanza che i fischi di disapprovazione ai cori di dileggio provenissero dai tifosi bolognesi, dato che è preferibile dare alla norma una interpretazione estensiva più conforme sia al significato letterale che alla ratio della norma stessa.

Quanto al lancio di fumogeni la Società sostiene che il loro lancio fa parte della coreografia e che comunque essi sono assolutamente innocui. Conclude la Soc. Lazio chiedendo il proscioglimento dall'addebito relativo ai cori di dileggio e la sanzione minima per quanto riguarda il lancio di fumogeni.

All'odierna riunione è comparso il Procuratore Federale il quale ha concluso per la responsabilità dell'incolpata e l'irrogazione di un'ammenda di lire 30.000.000, di cui lire 20.000.000 per la violazione di cui all'art. 6 bis comma 2 C.G.S. e lire 10.000.000 per la violazione dell'art. 6 comma 3 C.G.S.

E' comparso anche il difensore della Società deferita che ha illustrato le difese e richiamato le conclusioni delle memorie difensive.

La Commissione letti gli atti e sentite le parti, osserva che la società deferita non contesta la valenza di discriminazione razziale dei cori dei propri sostenitori all'indirizzo del calciatore Lima. Essa chiede che la propria responsabilità venga esclusa perché i cori razzisti vennero coperti dai fischi di disapprovazione degli spettatori di parte Bologna.

Tale circostanza, a giudizio della Commissione, non integra la fattispecie prevista nell'art. 6 bis comma 2 C.G.S.

Quando infatti la norma parla di "altri sostenitori" si riferisce esclusivamente a sostenitori della stessa squadra i cui tifosi hanno effettuato cori di carattere razzista.

Se gli estensori della norma in questione avessero voluto considerare come esimente della responsabilità la condotta di qualunque altra persona presente alla gara, non avrebbe parlato di "altri sostenitori" ma di "altri spettatori".

Quanto al lancio di fumogeni non vi è dubbio che essi costituiscano turbativa dell'ordine pubblico e violazione dell'art. 6 comma 3 C.G.S., costantemente sanzionata dagli organi di giustizia sportiva.

Affermatane pertanto la responsabilità, la Commissione delibera di infliggere alla Soc. Lazio l'ammenda di lire 30.000.000.

Soc. SALERNITANA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 commi 2 e 3 N.O.I.F. (gara Salernitana-Ternana del 18/3/01).

Con provvedimento del 3 marzo 2001 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Salernitana per rispondere della violazione dell'art. 6 comma 3, in relazione all'art. 62 n. 2 e 3 delle NOIF, per avere suoi sostenitori lanciato in campo un oggetto che sfiorava un calciatore della squadra avversaria senza colpirlo e successivamente un razzo luminoso che ricadeva nei pressi del portiere ospite. Fatti questi avvenuti in occasione della gara Salernitana-Ternana del 18/3/2001.

Comunicato l'atto di contestazione, la Soc. Salernitana faceva pervenire memoria difensiva nella quale faceva presente che per i fatti contestati la Società era stata sanzionata dal Giudice Sportivo con l'ammenda di lire 10.000.000 come riportato dal CU n. 364 del 20 marzo 2001.

Aggiungeva la Società che la responsabilità oggettiva non può essere applicata incondizionatamente e che nel caso specifico non si configurava né responsabilità diretta né culpa in vigilando e concludeva chiedendo il rigetto del deferimento.

All'odierna riunione è comparso il Procuratore Federale che ha modificato il capo di incolpazione limitandolo al lancio in campo di un oggetto, essendo il lancio del fumogeno

già stato sanzionato dal Giudice Sportivo. Per tale comportamento ha chiesto l'irrogazione dell'ammenda di lire 5.000.000.

La Commissione, letti gli atti e la memoria difensiva, sentito il Procuratore Federale, prende innanzitutto atto che la contestazione riguarda soltanto il lancio di un oggetto in campo ad opera dei sostenitori della Salernitana, essendo il lancio di un fumogeno già stato sanzionato dal Giudice Sportivo.

Tale comportamento costituisce fatto pericoloso per l'incolumità pubblica. Ed invero se il calciatore contro cui l'oggetto venne lanciato, ne fosse stato colpito e non soltanto sfiorato egli avrebbe potuto subire danni fisici.

Di tale atto compiuto dai suoi sostenitori, risponde la Società a titolo di responsabilità oggettiva. Tenuto conto che si è trattato di un gesto isolato, sanzione congrua appare quella di cui al dispositivo.

Tanto premesso, la Commissione infligge alla Soc. Salernitana l'ammenda di lire 3.000.000.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 21 maggio 2001.

PUBBLICATO IN MILANO L'11 MAGGIO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro